

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Annunziata il 13 luglio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0550 – SYN 446) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0028/93),

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0160/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente

(1) G.U. n. C 15 del 21 gennaio 1993, pag. 4.

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) (COM(92)0550 – C3-0028/93 – SYN 446)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

Emendamento n. 1
Secondo considerato

considerato che occorre garantire che la soppressione delle frontiere interne non generi né distorsioni di concorrenza o sviamenti di traffico né rischi di comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale; che è quindi necessario stimolare una intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni dei funzionari incaricati delle fiscalità indirette onde prepararle ad operare insieme nel mercato interno;

Emendamento n. 2
Diciassettesimo considerando

considerando che questi programmi comuni potranno essere attuati unicamente se gli Stati membri prevederanno, nel loro territorio, le strutture necessarie;

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 1
Secondo considerato

considerato che occorre garantire che la soppressione dei controlli alle frontiere interne non generi né distorsioni di concorrenza o sviamenti di traffico né rischi di comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale; che è quindi necessario stimolare una intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni dei funzionari incaricati delle fiscalità indirette, affinché operino per il completamento del mercato interno;

Emendamento n. 2
Diciassettesimo considerando

considerando che questi programmi comuni potranno essere attuati unicamente se gli Stati membri prevederanno, nel loro territorio, le strutture necessarie; che occorre inoltre prendere in considerazione la creazione di un Centro comune di formazione per i funzionari incaricati della fiscalità indiretta, da istituirsi nell'ambito del Centro di formazione dei dipendenti delle dogane della Comunità, di cui alla decisione del Consiglio del 20 giugno 1991;

(1) G.U. n. C 15 del 21 gennaio 1993, pag. 4.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 3
Diciannovesimo considerando

considerando che occorre prevedere un programma della durata di quattro anni;

Emendamento n. 4
Ventesimo considerando

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore;

Emendamento n. 5
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 3
Diciannovesimo considerando

considerando che occorre prevedere un programma della durata di quattro anni; che nell'interesse del completamento del mercato interno dovrebbe essere aumentato annualmente il numero dei funzionari partecipanti allo scambio, nella misura in cui lo consentano le capacità di accoglienza e di formazione

Emendamento n. 4
Ventesimo considerando

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione e i funzionari che partecipano allo scambio in questo settore;

Emendamento n. 5
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto concernente le misure da adottare, che tenga conto tra l'altro delle esperienze e dei suggerimenti dei funzionari che partecipano allo scambio. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

